



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 1° agosto 2014 n. 149

**OGGETTO: ESTATE ORTONESE 2014. INIZIATIVE DAL 2 AL 5 AGOSTO 2014.
PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **1°** del mese di **agosto** alle ore **13,00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Vice Sindaco, Avv. Roberto Serafini.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. Gianluca COLETTI
2. Sig. Michele BOMBA
3. Sig.ra Lea RADICO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione ha inteso opportuno e di pubblico interesse promuovere, per ragioni culturali e turistiche, diverse manifestazioni costituenti l' "Estate ortonese 2014" adottando la Deliberazione G.C. n. 136 del 24 Luglio 2014;

RITENUTO CHE tramite tali manifestazioni realizzate, tra altri soggetti, da associazioni locali e regionali , si intende svolgere un ruolo attivo nel processo di sviluppo locale complessivo del territorio, in linea con i cambiamenti che negli ultimi anni hanno riguardato le amministrazioni locali, poste sempre più al centro dei processi di "marketing territoriale", per la capacità e l' idoneità ad interpretare le dinamiche territoriali e le sue effettive potenzialità;

VISTA l'istanza a firma del presidente dell' Associazione Olimpia, con la quale veniva richiesto il patrocinio per lo svolgimento della manifestazione "Recital di Poesia" prevista per il 2 agosto 2014 presso la Sala Eden di Ortona ed adottata all' interno del programma di cui alla citata Deliberazione della G.C. n. 136/2014;

VISTA l'istanza a firma del presidente della Cappella Musicale S. Francesco, con la quale veniva richiesto il patrocinio per lo svolgimento della manifestazione "Rassegna Musicale Notti d' Incanto" prevista per il 3,4,5 agosto 2014 presso il Teatro F.P.Tosti di Ortona ed adottata all' interno del programma di cui alla citata Deliberazione della G.C. n. 136/2014;

RITENUTE le finalità degli eventi di indubbio interesse culturale e sociale;

VISTO l' art.6/9° del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue *"ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell' interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost."*;

VISTA la circolare interpretativa dell' A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita *"in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all' art.6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell' ente locale e nell' interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione"*;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: *"di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell' art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell' interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell' Ente mentre sono tutt' ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell' ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell' Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività"*;

CONSIDERATO che le iniziative di che trattasi rientrano nelle attività istituzionali dell' Ente locale, così come elencate all' art.2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nella funzione culturale e sociale;

RITENUTO, pertanto, di dovere adottare i provvedimenti necessari mettendo gratuitamente a disposizione dell' Associazione Olimpia la Sala Eden nella giornata del 2 Agosto 2014, e della Associazione Cappella Musicale S. Francesco il Teatro Comunale F.P. Tosti nelle giornate del 3,4,5 Agosto 2014 per lo svolgimento delle attività connesse agli eventi di che trattasi;

VISTA la delibera G.C. n.140 del 9.7.2013 "Servizi pubblici a domanda individuale trasporto scolastico. Determinazione delle tariffe e contribuzioni per l' anno 2013";

VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, Culturali e Tempo libero, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi

DELIBERA

1)- concedere all'Associazione Olimpia di Ortona il patrocinio del Comune di Ortona per la realizzazione dell'evento di cui in narrativa, contestualmente all'utilizzo a titolo gratuito della Sala Eden per la giornata del 2 Agosto 2014;

2)-concedere all'Associazione Cappella Musicale S. Francesco di Ortona il patrocinio del Comune di Ortona per la realizzazione dell'evento di cui in narrativa, contestualmente all'utilizzo a titolo gratuito del Teatro F.P. Tosti per le giornate del 3,4,5 Agosto 2014;

2)- dare atto che:

a)- la concessione del patrocinio non comporta di per se benefici o agevolazioni a favore degli eventi per i quali viene concesso, ma la possibilità di utilizzare il logo del Comune di Ortona nelle locandine, nei manifesti o nelle altre eventuali forme di pubblicità dell'iniziativa organizzata;

b)- tale concessione non costituisce vincolo per l'Ente nel riconoscere la devoluzione di un contributo finanziario o di un qualsiasi altro beneficio economico;

c)- il Comune di Ortona si riserva, in ogni caso, la facoltà di ritirare il proprio patrocinio alla manifestazione qualora, a suo insindacabile giudizio, gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento della stessa possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione;

d)- resta in ogni caso in capo all'organizzatore dell'evento l'obbligo di richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per legge alla realizzazione dello stesso;

3)- Dare mandato al Dirigente Settore il Settore Servizi Sociali Culturali e del Tempo Libero per la adozione degli atti gestionali connessi del presente provvedimento.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **R. SERAFINI**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **G. COLETTI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 6 agosto 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 6 agosto 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**